

ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora

REGIONE ISTRIANA
 **CITTÀ DI PULA-POLA**
Commissione elettorale per l'elezione dei
membri dei consigli dei comitati locali

Ai sensi dell'articolo 38 in riferimento al Regolamento dei comitati locali (Službene novine – Bollettino ufficiale Pola - Pola n. 10/09, 09/11, 15/11, 13/15- testo consolidato, 18/01, 20/19 e 23/23), la Commissione elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei membri dei comitati locali nel territorio della Città di Pola - Pola (di seguito: Commissione elettorale) prescrive le

ISTRUZIONI OBBLIGATORIE NUMERO CL-II SULLA PROCEDURA DI CANDIDATURA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEI COMITATI LOCALI

1. Sono autorizzati a proporre le liste dei candidati i partiti politici registrati nella Repubblica di Croazia e gli elettori.

Proporre liste di candidati dei partiti politici

2. La lista di candidatura può essere proposta da un partito politico e da due o più partiti politici. I partiti politici determinano autonomamente l'ordine dei candidati nelle liste dei candidati secondo le modalità prescritte dallo statuto del partito politico, cioè in conformità con le decisioni speciali prese in base allo statuto. I partiti politici stabiliscono il candidato autorizzato a presentare la lista dei candidati in base alle disposizioni dei loro statuti.

Proporre liste di elettori

3. Gli elettori hanno altresì il diritto di proporre liste di candidati. Quando gli elettori propongono liste di candidati, la proposta è condizionata alla raccolta delle firme degli elettori. Le firme degli elettori vengono raccolte su un modulo prescritto in cui vengono inseriti: nome e cognome, luogo di residenza, numero carta d'identità dell'elettore valida e luogo di rilascio.

I presentatori delle liste di un gruppo di elettori sono i primi tre in ordine di firma della lista dei candidati.

Il candidato può essere il proponente e anche firmatario della lista nella quale è candidato.

Contenuto della lista dei candidati

4. Il nominativo della lista dei candidati e il titolare della lista devono essere indicati nella proposta di lista dei candidati alla carica di membri del comitato locale, e i candidati devono essere elencati nella lista dal numero ordinale 1 fino al numero ordinale ultimo dei candidati che si eleggono. Se il proponente nomina più candidati rispetto al numero dei membri dell'organo rappresentativo eletti nelle elezioni, solo i candidati fino al numero eletto in tale organo rappresentativo sono considerati validamente nominati.

Se il proponente propone un numero di candidati inferiore al numero dei membri dell'organo rappresentativo eletti nelle elezioni, la lista dei candidati non è valida.

Il nome della lista dei candidati è il nome completo del partito politico, due o più partiti politici che hanno proposto la lista dei candidati. Se i partiti politici hanno registrato il nome abbreviato del partito o dei partiti, nel nome possono essere utilizzate abbreviazioni. Se la lista dei candidati è stata proposta dagli elettori, la sua denominazione è "lista dei candidati del gruppo elettorale". Titolare della lista è il primo candidato proposto della lista.

Nella proposta di graduatoria dovranno essere indicati nome e cognome, luogo di residenza, data di nascita, codice identificativo personale e sesso di ciascun candidato.

Unitamente alla proposta di lista dei candidati dovrà essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura (modulo MCL-4) autenticata da un notaio o dalla Commissione elettorale.

Scadenza della domanda

5. Le liste dei candidati devono pervenire alla Commissione elettorale entro 14 giorni dalla data di entrata in vigore della decisione di indizione delle elezioni. Le proposte cartacee vengono presentate sui moduli prescritti.

Ritiro dalla lista delle candidature

6. I partiti politici che hanno proposto liste di candidati accettate possono, secondo le modalità previste dallo statuto o con una decisione speciale adottata in base allo statuto, ritirarsi da tale lista entro 48 ore dalla sua pubblicazione come era stata accettata dalla Commissione elettorale. Per la "lista di candidatura di un gruppo di elettori", la decisione di ritirarsi spetta al titolare della lista.

La comunicazione scritta del ritiro deve pervenire alla Commissione elettorale entro e non oltre 48 ore dalla pubblicazione della lista accettata in precedenza da parte della Commissione elettorale.

Non è consentito il ritiro di uno o più candidati dalla graduatoria a termine scaduto per la presentazione delle candidature, così come non sarà accettato il ritiro di uno dei candidati e tale graduatoria resterà valida con i nominativi di tutti i candidati pubblicati.

Procedura in caso di accettazione della candidatura su più liste

7. Se uno dei candidati ha dichiarato di accettare la candidatura su più liste di candidati per l'elezione dello stesso Consiglio, la Commissione elettorale inviterà quel candidato a dichiarare entro 48 ore al massimo con quale candidatura rimane.

La commissione elettorale inviterà il proponente della lista dalla quale il candidato si è ritirato a integrare la lista con un altro candidato entro 24 ore. Se il proponente non completa la lista, la Commissione elettorale emanerà la decisione che respinge la lista dei candidati in quanto non valida.

8. Se uno dei candidati della lista muore entro il tempo dalla data di pubblicazione della lista dei candidati, il partito politico o due o più partiti politici, che hanno nominato il candidato, e il richiedente della lista del gruppo di elettori possono proporre un nuovo candidato al suo posto, senza raccolta firme, fino a 10 giorni prima della data delle elezioni.

Un candidato deceduto verrà cancellato dalla lista dei candidati, ed il candidato inserito nella lista dei candidati viene collocato all'ultimo posto della lista stessa. Sale di una posizione l'ordine degli altri candidati successivi al candidato deceduto presenti nella lista.

Qualora il candidato deceduto sia titolare della lista, la lista verrà integrata con le modalità sopra indicate e il titolare della lista diventerà il secondo candidato indicato nella lista. La lista dei candidati completata con un nuovo candidato viene pubblicata nella bacheca del comitato locale e sul sito web della Città di Pula - Pola entro 24 ore dal completamento della lista dei candidati.

Se uno dei candidati della lista muore meno di 10 giorni prima del giorno delle elezioni, la lista sarà considerata valida.

9. Le presenti Istruzioni obbligatorie saranno pubblicate sul sito web della Città di Pula - Pola.

N. Pratica: 024-04/24-01/1

N. protocollo: 2163-7-03-04-02-0306-24-7

Pola, 10.01.2024.

PRESIDENTE
Doriano Labinac, univ. mag. iur.